



BIPIEMME ASSICURAZIONI

Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo collettivo

## **MULTI PROTEZIONE 5**

### **MP5 Benefits Collettiva**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- b) **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

Mod. BPMA\_MP5C Edizione 10/2011  
aggiornato al 30/09/2011

**MP5**

**FASCICOLO INFORMATIVO**

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.** a socio unico - Sede legale 20121 Milano - Via del Lauro, 1 - Capitale sociale € 5.000.000,00 int. vers.  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 2860 del 22.12.2010  
Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'ISVAP al n. 1.00177  
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045  
Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A.

# FASCICOLO INFORMATIVO

## NOTA INFORMATIVA

### MULTI PROTEZIONE 5 – MP5 Benefits Collettiva

#### Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo collettivo

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1) INFORMAZIONI GENERALI

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010 e ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia.

Telefono (+39) 02 72235.081 - Fax (+39) 02 72235.080 - Sito internet [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it) - Indirizzo di posta elettronica [info@bpmassicurazioni.it](mailto:info@bpmassicurazioni.it).

##### 2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha dato inizio all'attività assicurativa nel corso dell'anno 2011 con un capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00 come richiesto dalla normativa vigente. Tale patrimonio è sufficiente a coprire i requisiti minimi di legge richiesti quale indice di solvibilità.

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto viene offerto, a scelta del Contraente, con o senza tacito rinnovo alla scadenza annuale; di tale opzione viene data evidenza nella scheda di Polizza.

**AVVERTENZA:** qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata contenente gli elementi indicativi del contratto, da inviare a:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di estinzione del conto corrente/libretto di risparmio nominativo sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta, come indicato dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

##### 3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- *Quadro I - Responsabilità Civile Verso Terzi.* Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, da eventuali risarcimenti a terzi per i danni ad essi causati come proprietario/conducente dell'abitazione o attinenti alla vita privata, secondo quanto indicato al Quadro I delle Condizioni di Assicurazione;
- *Quadro II - Assistenza.* Garantisce prestazioni di aiuto immediato all'Assicurato in caso di Evento Fortunato, Incendio, Furto o Rapina dell'abitazione secondo quanto indicato al Quadro II delle Condizioni di Assicurazione;
- *Quadro III - Tutela Legale.* Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni costituenti Dimora Abituale e/o Saltuarie occupate dall'Assicurato o attinenti la vita privata secondo quanto indicato al Quadro III delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:** le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:** alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

**Esempio di Franchigia:** danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250. **Esempio di Scoperto:** danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.

**Esempio di limite di Indennizzo:** danno pari a Euro 2.000, limite di Indennizzo pari a Euro 1.500, Indennizzo corrisposto Euro 1.500.

#### **4) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

**AVVERTENZA:** eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Il contratto non prevede ipotesi di aggravamento o diminuzione del Rischio.

#### **6) PREMI**

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il pagamento è eseguito mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente o sul libretto di risparmio nominativo che il Contraente intrattiene con Banca Popolare di Milano o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.

**Si precisa che l'importo minimo di premio per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a Euro 50,00.**

La Società o l'Intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, la cui misura e modalità di applicazione verrà messa a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.

#### **7) RIVALSE**

**AVVERTENZA:** relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto nell'articolo 1916 del Codice Civile.

#### **8) DIRITTO DI RECESSO**

Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.

#### **9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Relativamente alle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Legale, l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

#### **10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al contratto si applica la Legge italiana.

#### **11) REGIME FISCALE**

Il premio versato per il contratto è gravato da oneri fiscali quantificati secondo la normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Gli oneri fiscali sulle garanzie Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale anti racket).

I premi relativi alla garanzia Assistenza sono soggetti all'imposta del 10% e quelli relativi alla Tutela Legale al 21,25%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12) SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

**AVVERTENZA:** *Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.055.177 (per l'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (per l'Estero).*

*Relativamente alla garanzia Tutela Legale, in caso di Sinistro, l'Assicurato, deve darne tempestiva comunicazione, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) – Linea Urbana +39 045 82.904.55 (per l'Estero).*

*Relativamente alla garanzia Assistenza, l'Assicurato, per ottenere l'Assistenza, deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i numeri 800.055.177 oppure dall'estero +39 011 74.172.66. Relativamente alla Garanzia Assistenza la Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.*

*Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al articolo 6 "Denuncia e obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

**AVVERTENZA:** *Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società ad ARAG Assicurazioni S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro III all' art.7 "Gestione del Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.*

*Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a BLUE Assistance. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro II all' art.1 "Modalità per l'erogazione dell'Assistenza - Centrale Operativa" delle Condizioni di Assicurazione.*

### 13) RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società ai seguenti recapiti:

*Bipiemme Assicurazioni S.p.A.*

*Gestione Reclami*

*Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO*

*Fax 02 85964440*

*Indirizzo e-mail: [reclami@bpmassicurazioni.it](mailto:reclami@bpmassicurazioni.it)*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: <<http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index> en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### 14) ARBITRATO

Per la garanzia Tutela Legale sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, secondo quanto indicato all'art. 6 "Estensione Territoriale" del Quadro III – Condizioni Particolari per la garanzia Tutela Legale.

Per le restanti garanzie previste dagli altri Quadri, non sono previste procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'Art. 12 "Rinvio alle norme di Legge" delle Condizioni Generali di Assicurazione.


**AVVERTENZA:** *Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'attività giudiziaria nei casi previsti dalla legge*

\*\*\*

*Bipiemme Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.*

*Il Presidente*

*Dott. Mario Artali*



## GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione

I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato:

### **DEFINIZIONI GENERALI QUADRO I – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

**Abitazione:** Fabbricato o porzione di Fabbricato e relative pertinenze che sia luogo di domicilio dell'Assicurato, anche temporaneo/saltuario/occasionale, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.

**Assicurato:** Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.

**Assicurazione:** Il contratto di Assicurazione.

**Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

**Franchigia:** La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

**Risarcimento:** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Massimale:** La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.

**Polizza:** Il documento in base al quale la Società presta la garanzia assicurativa e le relative condizioni consegnate al Contraente.

**Premio:** La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

**Prestatore di lavoro:** La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'Abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

**Sinistro:** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società:** L'Impresa assicuratrice.

### **DEFINIZIONI GENERALI QUADRO II – GARANZIA ASSISTENZA**

Oltre alle definizioni previste alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, **limitatamente alla garanzia di Assistenza:**

**Abitazione:** l'abitazione e/o il box - autorimessa privata identificata sul frontespizio di Polizza.

**Animali:** gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, **con esclusione degli animali feroci.**

**Assicurato:** la persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.

**Centrale Operativa:** Componente della struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in Polizza.

**Destinazione:** la località, meta del viaggio.

**Familiari:** I figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.

**Assicurazione:** Il contratto di Assicurazione.

**Furto:** Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

**Luogo dell'assistenza:** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.

**Rapina:** Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

**Società:** L'Impresa assicuratrice.

**Sinistro** La situazione di difficoltà conseguente:

- 1) ad un evento fortuito occorso all'Abitazione che:
  - causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili all'Abitazione; e/o
  - renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; e/o
  - metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga le cose contenute nell'abitazione e l'Assicurato al rischio di reati;
- 2) a Furto e Rapina, consumati o tentati, commessi dentro l'Abitazione; che, renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

### **DEFINIZIONI GENERALI QUADRO III – GARANZIA TUTELA LEGALE**

**Capitale Assicurato:** Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.

**Indennizzo:** Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Sinistro:** La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

**Società:** L'Impresa assicuratrice

**Assicurato:** Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.

**Abitazione:** Abitazione principale e/o saltuaria sia di proprietà che condotta in locazione dall'Assicurato.

---

## ACCORDO GENERALE DI CONVENZIONE

### Art. 1 – OGGETTO DELLA POLIZZA

La presente Polizza ha per oggetto L'Assicurazione delle garanzie Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza, come di seguito meglio disciplinate, a favore dei Dipendenti della Contraente (elencati nominativamente nell'Allegato alla Scheda di Polizza).

L'attivazione delle predette garanzie è rimessa al Contraente, sulla base di una delle seguenti combinazioni:

- Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza
- Responsabilità Civile e Assistenza
- Tutela Legale

La Contraente si impegna a fornire agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia delle condizioni di assicurazione.

### Art. 2 EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La presente Polizza può essere, a scelta del Contraente, con o senza tacito rinnovo alla scadenza; di tale opzione viene data evidenza nella scheda di Polizza.

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

**La cessazione della presente Polizza vale quale disdetta a tutti i rapporti di Assicurazione in corso alla scadenza della stessa.**

### Art. 3 PERSONE ASSICURATE

L'Assicurazione è prestata per le persone fisiche che alla data di stipula della Polizza convenzione risultino alle dipendenze della Ditta Contraente mediante regolare contratto di lavoro.

Le garanzie tutte di Polizza dispiegano in ogni caso i propri effetti nei confronti dei Dipendenti assicurati elencati nell'Allegato alla Polizza.

### Art. 4 VARIAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI ASSICURATI

Eventuali variazioni del numero dei dipendenti indicati nel predetto elenco, potranno avvenire unicamente alla scadenza dell'annualità assicurativa del presente contratto.

A tal fine, la Contraente deve provvedere a comunicare tempestivamente alla Società il nuovo elenco dei dipendenti assicurati per l'annualità successiva e, in ogni caso, tali variazioni comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del Dipendente nei confronti della Ditta Contraente, l'Assicurazione per il singolo cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla comunicazione alla società sopra indicata.

### Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE COPERTURE

Per l'identificazione delle singole coperture assicurative, faranno fede gli estremi contenuti nelle pratiche istruite dal Contraente e a disposizione, dietro richiesta, della Società.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Condizioni Generali di Assicurazione

#### **Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Il pagamento del premio avviene, a seguito di autorizzazione del Contraente, mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente stesso intrattiene con la Banca intermediaria. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.**

**L'importo minimo di premio di polizza per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a Euro 50,00.**

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze con le modalità sopra descritte.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.

#### **Art. 4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società (fa fede la data di timbro postale) oppure a mezzo Fax, ai seguenti recapiti:

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Via del Lauro, 1 20121 Milano - n. fax (+39) 02 72235.080**

#### **Art. 5 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE (IN CASO IL CONTRAENTE ABBIA OPTATO PER IL TACITO RINNOVO)**

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, fatto salvo il caso di cui all'art. 11 "Estinzione del conto corrente bancario/libretto di risparmio nominativo – Risoluzione della polizza", in mancanza di disdetta, da comunicare mediante lettera raccomandata spedita dalle parti (Società o Contraente) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

L'eventuale disdetta da parte del Contraente deve essere inviata, con le modalità e nei termini di cui sopra al seguente indirizzo:

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 6 – DENUNCIA ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i seguenti numeri di telefono:

**Numero Verde 800.055.177 (per l'Italia) - Linea urbana +39 011.741.72.66 (per l'Estero).**

Inoltre con le modalità di cui sopra:

**Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla**

raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Relativamente alla Garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) – Linea Urbana +39 045 82.904.55 (per l'Estero).

Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i numeri 800.055.177 oppure dall'estero +39 011 741.72.66. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- b) numero di polizza;
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- d) tipo di intervento richiesto.

Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società ad ARAG Assicurazioni S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro III all' art.7 "Gestione del Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Blue Assistance S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro II all'art. 1 "Modalità per l'erogazione dell'Assistenza- Centrale Operativa" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

#### **Art. 7 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 9 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di Polizza.

#### **Art. 10 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente/Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

#### **Art. 11 - ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO – RISOLUZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di estinzione del conto corrente/libretto di risparmio nominativo sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.

#### **Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **Quadro I – Condizioni Particolari per la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

### **Art. 1 – OGGETTO DELLE GARANZIE**

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale di polizza**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

**A. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE** abituale e/o saltuarie e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'Abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

L'Assicurazione comprende inoltre:

1. **Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'Abitazione ma, con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.
2. **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature sino ad un massimo di 30.000€, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
3. **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per Sinistro.**
4. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.  
**Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per Sinistro con il massimo di 50.000€ per anno assicurativo.**

**B. VITA PRIVATA E DI RELAZIONE**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
2. esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature; esclusa la caccia e relativo utilizzo di cani;
3. proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche, monopattini, skateboard ecc. purché non soggette alle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili;
4. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
5. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti se di proprietà del Contraente o degli Assicurati.**  
La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Compagnia) e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.
6. proprietà, possesso ed uso di imbarcazioni con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; **sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;**
7. fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;
8. proprietà, possesso ed uso di cani ed altri animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Relativamente alla proprietà ed uso di cani, la garanzia ha efficacia esclusivamente se l'Assicurato è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro.
9. proprietà, possesso ed uso di animali da sella. E' compresa la Responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
10. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005. **Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 200.000 per ogni Sinistro.**
11. morte e lesioni personali subite da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in

occasione dell'espletamento delle loro mansioni, che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La presente garanzia é prestata con un massimo di copertura per Sinistro pari a € 100.000.

#### C. PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati " terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;

#### D. RICORSO TERZI DA INCENDIO (SEMPRE OPERANTE)

L'Assicurazione comprende i danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Scoppio, Esplosione di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, salvo quanto previsto al paragrafo "B dell'art. 1 al punto 10.

**Questa garanzia é prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 50% per Sinistro e periodo assicurativo. Fermi i limiti e le Esclusioni previsti dal presente Quadro di Garanzia.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### ART. 2 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) cagionati dolosamente;
- 2) derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'Abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;
- 3) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;
- 4) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo B dell'art. 1 punti 5 e 10;
- 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 6) da furto;
- 7) da inquinamento di qualsiasi natura purché non accidentale;
- 8) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- 9) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- 10) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 11) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 12) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
- 13) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;
- 14) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

#### Art. 3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione é prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

#### Art. 4- FRANCHIGIA

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, limitatamente ai danni a Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 100.

#### Art. 5- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O. (SEMPRE OPERANTE)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia R.C.T., purché il Prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a)

---

cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% (sei per cento)** calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n.38 del 23/02/2000. La garanzia di RCO non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

#### **Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI**

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

#### **Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

## **Quadro II – Condizioni Particolari per la Garanzia Assistenza**

### **Art. 1 - MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA – CENTRALE OPERATIVA**

La Società presta il servizio di assistenza tramite una struttura organizzativa esterna in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008 ed eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per poter usufruire delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, ai seguenti numeri di telefono:

**Numero verde 800.055.177 (dall'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (dall'Estero).**

### **Art. 2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- b) numero di polizza;
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- d) tipo di intervento richiesto.

### **Art. 3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si impegna, verso il pagamento, del premio convenuto, a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, **entro i limiti pattuiti**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

### **Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La Società presta l'Assistenza all'Abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### **Art. 5 - GARANZIE**

#### **1. Invio di un elettricista all'Abitazione**

In caso di un Sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

**La garanzia non è operativa per:**

- **interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### **2. Invio di un fabbro all'Abitazione**

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- **interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;**
- **interventi su chiavi elettroniche;**
- **interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### **3. Invio di un falegname all'Abitazione**

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

**La garanzia non è operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### **4. Invio di un idraulico all'Abitazione**

In caso di un Sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- **interventi a causa di gelo;**
- **interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### **5. Soggiorno in hotel**

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'Abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 400** salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

#### **6. Trasferimento di oggetti**

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

La Società si fa carico dei costi relativi al mezzo utilizzato per il trasferimento degli oggetti **fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi.**

**La Società si fa carico dei costi relativi al deposito provvisorio dei beni fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200.**

#### **7. Invio di una guardia giurata all'Abitazione**

In caso di Sinistro all'Abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo del Sinistro una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250.**

#### **8. Viaggio per il rientro anticipato**

Nel caso in cui l'Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato all'Abitazione.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

La Centrale Operativa organizza e dispone anche l'eventuale viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo abbandonato presso il luogo dell'assistenza.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il viaggio per il recupero del veicolo un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle spese relative.

**Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.**

#### **9. Custodia animali domestici**

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150.**

La Centrale Operativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno dell'Assicurato in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

#### **10. Assistenza al ripristino dell'Abitazione**

In caso di un Sinistro all'Abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'Abitazione dell'Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300.**

#### **11. Autovettura con conducente**

In caso di un Sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate ad un Sinistro.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150.**

#### **12. Informazioni artigiani**

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

elettricisti;  
falegnami;  
idraulici;  
vetrai;  
decoratori;  
altre informazioni utili al loro riguardo.

+

### **13. Informazioni amministrative**

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera). Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

### **Art. 6 - ESCLUSIONI**

L'Assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato.
- per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione e per sinistri occorsi:
  - su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
  - agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;
  - a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
  - a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;
  - a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione.

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

### **Art. 7 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE**

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza.

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per Danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

## **Quadro III – Condizioni Particolari per la Garanzia Tutela Legale**

### **Art. 1 - OGGETTO DELLE GARANZIE**

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pari ad un valore di € 20.000 indicato in Polizza** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti);
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato purché scelto in accordo con la Società ai sensi del successivo art. 7 ;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art.7;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- si precisa che - qualora la soluzione della controversia per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle parti sia stata demandata ad un arbitro o collegio arbitrale - la Società rimborserà all'assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico **nei limiti del massimale stabilito dalla polizza.**

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

### **Art. 2 - GARANZIE PRESTATE**

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
3. controversie legate a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
5. controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
6. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati derivanti da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi privati o pubblici;
7. controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze costituenti dimora abituale e/o saltuarie occupate dall'Assicurato

L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute solo **a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato.** La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 4 "Esclusioni".

### **Art. 3 – GARANZIA CONSULENZA TELEFONICA**

Nell'ambito di **tutte le materie comprese nella Garanzia Tutela Legale** è istituito un Servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.189.542 "ARAGTEL"** a disposizione dell'Assicurato in orario d'ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nel presente Quadro VI;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi davanti all'autorità giudiziaria.

### **Art. 4 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non vale per:

- a) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- b) **gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);**
- c) **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) **le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;**
- e) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della attività professionale dell'Assicurato;**
- f) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;**
- g) **controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;**
- h) **vertenze di separazione e/o divorzio;**
- i) **rischi comunque coperti da altra assicurazione;**
- j) **controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;**
- k) **controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da atto**

accidentale.

- l) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese;
- m) controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma abituale né in forma saltuaria.

#### **Art. 5 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui sopra, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo fatto che ha dato origine al diritto al risarcimento o il principio della violazione delle norme di legge o del contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla prima violazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

**ARAG Assicurazioni S.p.A** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e gestione dei sinistri stessi.

**Principali riferimenti:** telefono centralino: 045.82.904.11; fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.82.905.57; mail per invio nuove denunce di sinistro: [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it); fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.82.904.49.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione ad ARAG componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) - Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero), facendo seguito con raccomandata a.r. o fax Numero 045.82.905.57

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare ad ARAG un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG, ARAG invita l'Assicurato a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, ARAG provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, ARAG tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due

tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG.

#### **Art. 8 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile Verso terzi, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

#### **Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue

### **1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE**

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, Casellario Centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

### **2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente, tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento.

### **3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA, e conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati, a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

### **5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### **6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### **7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile del trattamento è il dott. Richard Ellero, Direttore Generale pro tempore di Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.